



SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.p.A.

**SERVIZI DI PULIZIA DELLE STAZIONI DI ESAGIONE, DEI CASELLI E DEGLI UFFICI DIREZIONALI DI
CHATILLON, DEL CENTRO DI MANUTENZIONE DI NUS E DEGLI UFFICI DI QUART, NONCHE DI
MANTENIMENTO IGIENICO\SANITARIO\AMBIENTALE DELLE AREE E IMPIANTI AUTOSTRADALI E
DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI DAI PARCHEGGI E DAI PIAZZALI DEGLI UFFICI**

A5/SAV/02/19/SER

DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZI DI PULIZIA DELLE STAZIONI DI ESAZIONE, DEI CASELLI E DEGLI UFFICI DIREZIONALI DI CHATILLON, DEL CENTRO DI MANUTENZIONE DI NUS E DEGLI UFFICI DI QUART, NONCHE DI MANTENIMENTO IGIENICO\SANITARIO\AMBIENTALE DELLE AREE E IMPIANTI AUTOSTRADALI E DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI DAI PARCHEGGI E DAI PIAZZALI DEGLI UFFICI

1. Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Società Autostrade Valdostane SAV S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui in oggetto.

L'affidamento è stato disposto con determina a contrarre del 19 giugno 2019 e avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di seguito "Codice".

A5/SAV/02/19/SER

CIG 79430636F1

CPV 90910000-9 (Principale)

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Federico Caniggia, PEC sav.direzione@postecert.it, c/o Società Autostrade Valdostane SAV SpA, strada Barat, 13 - 11024 Chatillon (Aosta).

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara è disponibile sul sito www.sav-a5.it (sezione Bandi di Gara – Gara A5/SAV/02/19/SER – password: [SER219SAV](#)) e comprende:

- a) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Schema di contratto, Capitolato Speciale d' Appalto - Norme Generali, Capitolato Prestazionale, Elaborati grafici;
- b) Bando di gara;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza e DUVRI;
- e) Domanda di partecipazione;
- f) Documento di Gara Europeo Unico (DGUE);
- g) Modello di offerta economica;
- h) Tabella del personale.

Il progetto di cui alla lettera a) è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo pec sav.direzione@postecert.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti in seguito al termine indicato. Si precisa che non verranno presi in considerazione quesiti

aventi carattere interpretativo alle norme vigenti. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.sav-a5.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC sav.direzione@postecert.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

La presente procedura ha l'obiettivo di individuare il contraente al quale affidare i servizi di pulizia delle stazioni di esazione, dei caselli e degli uffici direzionali di Châtillon, del Centro di Manutenzione di Nus e degli uffici di Quart, nonché di mantenimento igienico-sanitario-ambientale delle aree e impianti autostradali e di pulizia e raccolta dei rifiuti dai parcheggi e dai piazzali degli uffici.

I luoghi di esecuzione dei servizi sono le pertinenze (stazioni e caselli di esazione, uffici, centro di manutenzione, piazzali, aree e parcheggi autostradali, impianti) del tratto autostradale della A5 in concessione a SAV S.p.A., compreso tra la progressiva km 53 + 192 (fine tratta di competenza ATIVA in Comune di Quincinetto - To) e la progressiva km 110 + 934 (inizio competenza RAV in Comune di Jovencan - Ao), nonché del raccordo autostradale tra la A5 e la SS 27 del Gran San Bernardo. Regione Piemonte, Provincia di Torino (Codice NUTS ITC11) e Regione Autonoma della Valle d'Aosta (Codice NUTS ITC20).

L'appalto è composto da un unico lotto, poiché il servizio afferente prestazioni omogenee, siccome strutturato, non rende tecnicamente funzionale e possibile né economicamente efficiente la suddivisione in lotti richiedendo un'organizzazione unitaria e una gestione articolata, avendo riguardo anche alle interferenze con le attività della concessionaria.

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 1.181.154,80 (euro unmilionecentoottantunomilacinquecentoquaranta/80), esclusa I.V.A. (composto da € 590.577,40 per 12 mesi ed € 590.577,40 per l'eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi), di cui oneri interferenziali € 11.694,60 non soggetti a ribasso d'asta (composti da € 5.847,30 per 12 mesi ed € 5.847,30 per l'eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi).

3.1. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'appalto è il seguente:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara al netto oneri interferenziali Euro	Oneri interferenziali (non soggetti a ribasso) Euro
1	Servizio di pulizia degli ambienti e degli spazi dei caselli, delle stazioni autostradali e di impianti diversi (impianti esazione, armadi SOS, servizi igienici parcheggi, ecc.) di pertinenza dell'autostrada A5 Quincinetto - Aosta	90910000-9	P	381.864,06	3.818,64
2	Servizio di pulizia, lavaggio e rimozione dei rifiuti dagli ambienti e dagli spazi di pertinenza degli uffici SAV (Centro Direzionale di Châtillon e uffici tecnici di Quart) e del Centro di Manutenzione di Nus	90910000-9	S	293.935,78	2.939,36
3	Servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati presso i parcheggi autostradali e raccolta dei rifiuti presso i caselli autostradali, presso il centro di manutenzione di Nus ed il centro direzionale di Châtillon, già depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata	90511000-2	S	303.536,36	3.035,36
4	Servizio di mantenimento igienico/sanitario/ambientale delle aree e degli impianti dell'autostrada A5 Quincinetto-Aosta e del Raccordo autostradale tra la A5 e la S.S. 27 del Gran San Bernardo e relative diramazioni	90921000-9	S	190.124,00	1.901,24
Totali				1.169.460,20	11.694,60
Importo totale a base di gara					1.181.154,80

Gli importi indicati nella Tabella n. 1 sono al netto di IVA e riferiti all'intera durata contrattuale, opzione inclusa (24 mesi).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 11.694,60 oltre IVA e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è autofinanziato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, per 12 mesi, in € 446.723,23 e, per l'eventuale opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi, in € 446.723,23, calcolati sulla base dei seguenti elementi: stima per la totalità di ore della manodopera.

All'aggiudicatario può essere corrisposta l'anticipazione pari al 20% dell'importo netto del contratto, previa presentazione di garanzia fideiussoria, alle condizioni e con le modalità indicate all'art.35 comma 18 del Codice.

4. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

4.1 Durata

La durata del contratto d'appalto è di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della stipula del contratto.

4.2 Opzione di rinnovo

SAV S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 12 (dodici) mesi, per un importo di € 590.577,40, al netto di IVA, di cui € 5.847,30 per oneri interferenziali.

SAV S.p.A. esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto originario.

4.3 Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. Soggetti ammessi in forma singola ed associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 e/o all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, **iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza **almeno alla fascia di classificazione "D"**, di cui all'art. 3 del citato decreto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Per le imprese che svolgono il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, **iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

c) **Fatturato globale minimo annuo**, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi al triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, non inferiore a € 700.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto per garantire la partecipazione alla presente procedura di concorrenti che abbiano una solidità finanziaria adeguata per svolgere il servizio di che trattasi.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) **Fatturato specifico minimo annuo**, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi al triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, non inferiore a € 500.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto per qualificare gli operatori economici che abbiano specifica esperienza nell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: originale o copia autentica di una certificazione, rilasciata dall'amministrazione\ente

contraente\committente privato, dalla quale si evinca l'oggetto delle prestazioni, l'importo ed il periodo di esecuzione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

e) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un servizio analogo

Il concorrente deve aver eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, almeno un contratto di servizi di pulizia di importo non inferiore ad € 550.000,00.

La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice,

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copie dei contratti eseguiti e relative fatture quietanziate.

f) Possesso di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1*, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali (es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN).

g) Possesso di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione **ambientale** alla norma UNI EN ISO 14001 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1*, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 7.1. lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo **7.1. lett. a)**. L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.

L'impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla fascia "B".

Per le imprese che svolgono il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, il **requisito relativo all'iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al **punto 7.1. lett. b)** deve essere posseduto da quella delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o appartenenti al GEIE indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. e)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

I requisiti di cui al precedenti **punti 7.3 lett. f) e g)** devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), il possesso dei requisiti richiesti è valutato in capo ai singoli consorziati.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali

che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo **7.1 lett. lett. a)**.

Il **requisito relativo all'iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al **punto 7.1. lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di raccolta e trasporto rifiuti.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dai consorziati.

8. Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai punti **6 e 7.1 lett. a) e b)**.

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del

termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa e anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice attualmente vigente. Il concorrente, pertanto, indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice e pari al 2% dell'importo a base di gara, e precisamente di importo pari ad € 23.623,10, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico presso conto dedicato di Società Autostrade Valdostane SAV S.p.A. – UniCredit S.p.A. – IBAN IT 75 B 02008 09440 000500009742, in assegni circolari intestati a Società Autostrade Valdostane SAV S.p.A.;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo 1.1 o 1.1.1 di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo 1.1 o 1.1.1 di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che tali documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo agli uffici, edifici, pertinenze aree ed impianti interessati dall'appalto di che trattasi è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Per esigenze organizzative e di sicurezza, il sopralluogo sarà guidato dai tecnici di SAV S.p.A. e potrà essere effettuato nei soli giorni 9, 11, 16, 18, 23 e 25 luglio 2019, con ritrovo presso il fabbricato di stazione dello svincolo autostradale di Pont-Saint-Martin (Ao).

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, a mezzo di PEC avente ad oggetto "**GARA A5\SAV\02\19\SER - richiesta sopralluogo**", all'indirizzo sav.direzione@postecert.it e deve contenere i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail/indirizzo PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo; qualora la persona incaricata di effettuare il sopralluogo non sia il legale rappresentante\titolare\direttore tecnico così come risultanti dall'iscrizione alla CCIAA\Albo\Registro, la delega al sopralluogo debitamente sottoscritta dal legale rappresentante\titolare\direttore tecnico dell'operatore economico e corredata di un documento di identità in corso di validità del delegante e del soggetto delegato.

La suddetta richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prescelta dal concorrente tra quelle sopraindicate.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno lavorativo di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

I soggetti che effettueranno il sopralluogo dovranno essere muniti di pettorine catarinfrangenti di sicurezza.

La stazione appaltante rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete costituita in RTI**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatarario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione, rilasciata dalla stazione appaltante, di presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguito l'appalto è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. 1174 del 19 dicembre 2018 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale, o tramite corriere, o mediante consegna a mano.

Il plico deve pervenire, **a pena di esclusione**, **entro le ore 12:00 del giorno 9 agosto 2019, esclusivamente all'indirizzo SAV S.p.A., strada Barat n° 13 - 11024 - Chatillon (Aosta).**

In caso di consegna a mano, il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (**denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni**) e riportare la dicitura:

CIG 79430636F1 – Procedura di gara aperta A5/SAV/02/19/SERV - Scadenza offerte: 9 agosto 2019 ore 12:00 - Non aprire.

Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, il codice CIG dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. Contenuto della busta "A – Documentazione Amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti:

- la domanda di partecipazione;
- il Documento di Gara Unico Europeo;
- le dichiarazioni integrative;
- la documentazione a corredo;
- le ulteriori dichiarazioni e documentazione in caso di soggetti associati.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato *Domanda di partecipazione* messo a disposizione sul sito www.sav-a5.it, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sul sito www.sav-a5.it, secondo quanto di seguito indicato.

Il Concorrente deve sottoscrivere con firma digitale il DGUE compilato, copiarlo su cd-rom o chiavetta USB ed inserire il supporto prescelto nella busta "A – Documentazione amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

SAV S.p.A. ha inserito tutte le informazioni richieste relative alla presente procedura d'appalto, che non dovranno essere modificate o integrate da parte del concorrente.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;
- 7) **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**: dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze

ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale richiesti barrando direttamente la sezione «a».

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 e all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento adottato da SAV S.p.A. in attuazione del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., disponibile sul sito internet <http://www.sav-a5.it/codice-etico-e-di-comportamento/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**, dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
8. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. dichiara di aver preso visione dei luoghi **ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante** attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguito l'appalto;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indirizzo PEC **oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri**, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. Autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica per le parti che saranno indicate precisamente nell'offerta tecnica medesima, ovvero integralmente, e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, sempre per le parti ivi precisamente indicate, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata in offerta tecnica - senza alcuna valorizzazione dell'offerta e senza riferimento alcuno ad aspetti economici dell'offerta - ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
13. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267**, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare (con indicazione del Tribunale che ha provveduto a rilasciare tali provvedimenti), nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni integrative di cui ai punti da 1 a 13 andranno preferibilmente rese utilizzando il modello di cui all'allegato *Domanda di partecipazione* messo a disposizione sul sito www.sav-a5.it debitamente compilato e sottoscritto.

Ciascuna **ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 3, 12 e, ove pertinente, 13 allegandole al loro DGUE.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente deve inserire nella busta "A – Documentazione amministrativa":

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- documento in originale o copia autentica attestante la **garanzia provvisoria** con allegata **dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che dà diritto alla riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC nella misura indicata al punto **12** del presente disciplinare.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere rese all'interno della busta "A – Documentazione amministrativa" da parte dei soggetti che concorrono alla gara in forma associata; tali dichiarazioni devono essere sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. Contenuto della busta "B - Offerta tecnica"

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato d.m. 24 maggio 2012 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali.

La busta "B - Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del servizio nel rispetto del d.m. 24 maggio 2012;
- c) il concorrente, qualora intenda opporsi all'ostensione di tutta o parte dell'offerta tecnica/commerciale, dovrà presentare una dichiarazione indicante i punti specifici dell'offerta rispetto ai quali sin d'ora formula opposizione all'ostensione, specificandone le ragioni e comprovando le stesse. Nella spiegazione e nella comprova non potrà essere fatto, **pena l'esclusione**, riferimento alcuno al contenuto dell'offerta economica o alla sua totale o parziale valorizzazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere **sottoscritta in ogni sua pagina** (ivi comprese le pagine relative all'elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del servizio nel rispetto del d.m. 24 maggio 2012 ed agli eventuali allegati alla relazione tecnica ed all'elenco) dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1.

Si precisa che:

- l'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, non deve contenere alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica (ad es. importi, prezzi, ecc.), né essere formulata in maniera alternativa o condizionata;
- nessun compenso aggiuntivo o variazione dei prezzi previsti contrattualmente verrà riconosciuta al concorrente in relazione alle proposte presentate all'interno dell'offerta tecnica;
- le proposte del concorrente aggiudicatario, se adeguate, saranno recepite all'interno del contratto d'appalto, quali obblighi ed oneri che l'appaltatore si impegna a rispettare a sue esclusive cura e spese; tali proposte saranno, in fase di esecuzione del contratto, soggetti a verifica e a specifica disciplina in caso di inadempimento.

16.1 Relazione tecnica dei servizi offerti

16.1.1 Forma della relazione tecnica

La relazione tecnica, in originale cartaceo sottoscritto, dev'essere redatta in massimo 25 pagine formato A4, con una sola facciata scritta per pagina e con carattere non inferiore a corpo 10.

In allegato alla relazione tecnica, sono ammessi un numero massimo di allegati costituiti da 15 fogli formato A4 su facciata singola (due facciate singole A4 possono essere sostituite da una facciata singola A3). Gli allegati devono esclusivamente contenere disegni, grafici, copie di documenti (certificati, ecc.) e curriculum vitae illustrativi dei contenuti della relazione tecnica.

Della relazione tecnica e degli eventuali allegati deve essere prodotta anche una copia integrale su formato cd rom in formato non editabile (.pdf).

16.1.2 Contenuti della relazione tecnica

La relazione tecnica deve contenere una sezione dedicata a ciascuno dei criteri previsti al punto 18.1; in ciascuna sezione, il concorrente deve sviluppare i contenuti indicati sottoelencati.

In linea generale, il concorrente, nella predisposizione della relazione tecnica, deve descrivere gli aspetti qualitativi del servizio che propone ai fini di dare esecuzione all'appalto e che costituiranno, in ogni caso impegno vincolante per il concorrente aggiudicatario da trasferirsi nel contratto d'appalto. Possono anche essere formulate proposte di miglioramento operative, anch'esse vincolanti in caso di aggiudicazione, fermo restando che tali proposte di miglioramento non possono avere natura di varianti al servizio posto a base di gara, né contrastare con le norme applicabili, né ridurre i contenuti tecnici e di sicurezza minimi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati in materia di sicurezza.

Alla relazione tecnica possono essere allegati gli elaborati (disegni, grafici, documentazione fotografica, certificazioni, ecc.) ritenuti necessari per una descrizione esauriente della proposta.

Il concorrente, dopo aver analizzato attentamente i contenuti, le clausole contrattuali e le prescrizioni indicate della documentazione di gara di cui alle lettere **a)** e **c)** del punto 2.1 del presente disciplinare, deve elaborare e produrre la relazione tecnica articolata nelle 5 sezioni sottoelencate:

- In relazione al criterio A – Piano di lavoro e gestione attività: il concorrente deve descrivere, in apposita sezione della relazione tecnica ed in modo analitico, la propria proposta di gestione del servizio (piano di lavoro), tenendo conto delle frequenze minime inderogabili e del numero minimo di interventi anch'esso inderogabile previsto dalla Stazione Appaltante nel Capitolato Prestazionale e nei suoi allegati. Il concorrente deve inoltre indicare per ognuna delle prestazioni dalla n° 1 alla n° 4, l'effettiva frequenza di intervento derivante dal piano di lavoro offerto ed il corrispondente numero di interventi distinto per tipologia di intervento (servizi igienici, uffici ed altri locali equiparabili, lavaggio vetri, aree esterne, locali tecnologici, raccolta rifiuti differenziati ed indifferenziati e loro trasporto al punto di raccolta, pulizia piazzole e aree di parcheggio autostradali, derattizzazione, disinfestazione insetti, sanificazione, pest proofing, ecc.), come risultante dal Capitolato Prestazionale e suoi allegati. Per ognuna delle prestazioni dalla n° 1 alla n° 4, devono essere espressamente specificate le proposte di efficientamento operativo in relazione alle singole aree di intervento e le attività che determinano un aumento della frequenza di esecuzione.

Deve altresì essere descritta la struttura logistica e di trasporto (che il concorrente propone di adottare).

Quanto proposto dal concorrente costituisce impegno contrattuale in caso di esecuzione.

- In relazione al criterio B – Organico e ore di lavoro: il concorrente, con riferimento al piano di lavoro offerto, deve descrivere la composizione degli addetti/squadre che opereranno, per ognuna delle prestazioni dalla n° 1 alla n° 4, sui vari siti di intervento, fermo restando che, come

previsto nel Capitolato Prestazionale e suoi allegati, non sono consentite variazioni in diminuzione della tipologia e della frequenza degli interventi, in quanto elementi che costituiscono contenuti minimi inderogabili dell'offerta tecnica.

Il concorrente deve tenere conto che, come previsto dall'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante garantendo l'applicazione del CCNL per i relativi livelli di inquadramento.

Il concorrente deve inoltre indicare l'effettivo monte ore derivante dal piano di lavoro offerto che si impegna a rispettare, disaggregandolo per prestazioni dalla n°1 alla n°4, per singole figure professionali (= livelli CCNL) e per siti di intervento. Deve essere indicata anche la correlazione tra l'eventuale aumento delle risorse/ore impiegate rispetto alle proposte di efficientamento operativo formulate.

I valori dichiarati dal concorrente costituiscono un impegno contrattuale in caso di aggiudicazione ed oggetto di particolare attenzione nella verifica di congruità insieme agli altri elementi fondamentali dell'offerta.

- In relazione al criterio C – Impatto ambientale: il concorrente deve specificare nel dettaglio le attrezzature e le macchine (spazzatrici industriali, macchine pulitrici, macchine pulitrici in aspirazione ecc.) che intende utilizzare, producendo un elenco dettagliato ed esaustivo delle dotazioni che lo stesso intende mettere in campo per l'espletamento delle attività di cui all'appalto, descrivendo le specifiche tecniche e riportando la classe energetica. Il concorrente deve altresì elencare i prodotti che si impegna ad utilizzare riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari), 5.3.2 (disinfettanti e detergenti "superconcentrati"), 5.3.3 (altri prodotti) e 5.3.4 (prodotti ausiliari in carta tessuto) del D.M. 24 maggio 2012.

Tali prodotti devono, a pena di esclusione per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al punto 5.3.4 e capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del D.M. 24 maggio 2012.

Per i sottoelencati prodotti, il concorrente:

1) per ciascun prodotto della categoria 5.3.1, fornisce le informazioni di cui al punto 6.1.9 del D.M. 24 maggio 2012 e, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, presenta l'allegato A, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.8 del D.M. 24 maggio 2012;

2) per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2 e 5.3.3, fornisce le informazioni di cui al punto 6.2.10 del D.M. 24 maggio 2012 e presenta l'allegato B, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.9 del D.M. 24 maggio 2012 d.m. 24 maggio 2012;

3) per ciascun prodotto della categoria 5.3.4, fornisce le informazioni richieste dal medesimo paragrafo.

- In relazione al criterio D – Tracciabilità informatica degli interventi: il concorrente deve descrivere nel dettaglio la proposta del sistema informatico di tracciabilità del servizio, che deve essere messo a disposizione anche della Stazione Appaltante e che: 1) sia in grado di gestire l'organizzazione del servizio evitando disservizi (mancato rispetto delle frequenze e del numero di interventi previsti), 2) consenta di effettuare verifiche sull'avvenuto svolgimento dei servizi attraverso il caricamento delle copie dei rapportini di intervento e operazioni di rendicontazione ed elaborazione di statistiche su base giornaliera, settimanale e mensile. La proposta del concorrente costituisce impegno contrattuale in caso di aggiudicazione.

- In relazione al criterio E – Organizzazione dell'avvio del servizio e delle sostituzioni: in relazione agli obblighi contrattuali di tempestivo svolgimento delle attività tecniche-amministrative per l'avvio/presa in carico del servizio previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e di efficiente gestione delle sostituzioni, il concorrente deve descrivere nel dettaglio le attività, le tempistiche e gli accorgimenti che andrà ad adottare in fase di subentro rispetto agli appaltatori uscenti, per minimizzare i disagi, garantire la continuità di svolgimento del servizio, dando evidenza delle modalità effettive che intende adottare per l'assorbimento del personale dell'appaltatore uscente, delle modalità e tempistiche di distribuzione delle dotazioni personali (divise, DPI, etc.), di

attrezzature e strumenti di lavoro. Inoltre, fermo restando l'obbligo previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali di mettere a disposizione per la sostituzione degli addetti assenti una forza lavoro superiore almeno del 15% all'organico normalmente in servizio, il concorrente dovrà descrivere le effettive modalità organizzative di gestione della sostituzione degli addetti assenti.

La proposta del concorrente costituisce impegno contrattuale in caso di aggiudicazione.

La relazione tecnica, da firmarsi in tutte le pagine, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. La relazione tecnica può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazione di imprese di rete, la relazione tecnica dev'essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

La proposta che il concorrente dettaglierà nella relazione tecnica costituisce impegno contrattuale in caso di aggiudicazione.

16.2 Elenco completo dei prodotti

L'elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del servizio nel rispetto del d.m. 24 maggio 2012, in originale cartaceo sottoscritto, dev'essere redatto in massimo 5 pagine formato A4, con una sola facciata scritta per pagina e con carattere non inferiore a corpo 10.

In allegato all'elenco, sono ammessi un numero massimo di allegati costituiti da 10 fogli formato A4 su facciata singola. Gli allegati devono esclusivamente contenere le specifiche dei prodotti contenuti nell'elenco.

L'elenco deve contenere l'indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari) , 5.3.2 (disinfettanti e detergenti "superconcentrati"), 5.3.3 (altri prodotti), 5.3.4 (prodotti ausiliari in carta tessuto) del citato d.m. 24 maggio 2012.

Tali prodotti devono, **a pena di esclusione** per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del d.m. 24 maggio 2012.

Per i sottoelencati prodotti, il concorrente:

- 1) per ciascun prodotto della categoria 5.3.1, fornisce le informazioni di cui al punto 6.1.9 e, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, presenta l'allegato A, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.8 del d.m. 24 maggio 2012;
- 2) per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2 e 5.3.3, fornisce le informazioni di cui al punto 6.2.10 e presenta l'allegato B, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.9 del d.m. 24 maggio 2012.
- 3) per ciascun prodotto della categoria 5.3.4, le informazioni richieste dal medesimo paragrafo.

L'elenco completo dei prodotti, da firmarsi in tutte le pagine, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. L'elenco completo dei prodotti può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazione di imprese di rete, l'elenco completo dei prodotti dev'essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

La proposta che il concorrente dettaglierà nell'elenco completo dei prodotti costituisce impegno contrattuale in caso di aggiudicazione.

17. Contenuto della busta "C – Offerta economica"

La busta "C – Offerta economica" deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta obbligatoriamente secondo il *Modello di offerta economica* (disponibile in formato editabile all'interno della documentazione di gara reperibile sul sito www.sav-a5.it)

Il *Modello di offerta economica* deve essere compilato dal concorrente in tutte le sue parti e contenere, in maniera chiara ed inequivocabile, i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sul valore del servizio stimato a base di gara (€ 584.730,10 per 12 mesi ed € 584.730,10 per l'eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi), al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà il ribasso espresso in lettere;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

A pena di esclusione:

- L'offerta economica deve essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura.
- Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento.

18. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 2 – Punteggi

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

18.1 Criteri di valutazione

Per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, vengono adottati i seguenti criteri qualitativi e quantitativi, indicati di seguito con i relativi punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio e distinti in base alle due componenti dell'offerta (tecnica ed economica):

Tabella n. 3 – Criteri di valutazione e punteggi massimi

	Criterio	Punteggio massimo (Wi)
Componente tecnica dell'offerta	Criterio qualitativo A – Piano di lavoro e gestione attività	20
	Criterio qualitativo B – Organico e ore di lavoro	20
	Criterio qualitativo C – Impatto ambientale	10
	Criterio qualitativo D – Tracciabilità informatica degli interventi	10
	Criterio qualitativo E – Organizzazione dell'avvio del servizio e delle sostituzioni	10
	Subtotale offerta tecnica	70
Componente economica dell'offerta	Criterio quantitativo F – ribasso offerto	30
Punteggio massimo offerta		100

18.2 Modalità di determinazione dei punteggi

Ai fini dell'aggiudicazione verrà determinata una graduatoria, su scala centesimale, mediante l'impiego del "Metodo aggregativo compensatore" sulla base della seguente formula applicata a ciascun concorrente:

$$P = \sum_{i=A}^F [W_i \times C_i]$$

dove:

P = punteggio totale attribuito all'offerta di ciascun concorrente;

i = indice (alfabetico/alfanumerico) dei criteri di valutazione, variabile tra A ed F;

Wi = punteggio massimo relativo al criterio di valutazione i-esimo (i), con (i) variabile tra A e F;

Ci = coefficiente relativo al criterio di valutazione i-esimo (i), con (i) variabile tra A e F.

Il punteggio totale sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

18.2.1 Modalità di determinazione del punteggio per il criterio quantitativo

Per la determinazione del coefficiente Ci relativamente al criterio quantitativo F (ribasso offerto), è previsto l'impiego della "Formula del valore medio bilineare" (bilineare rispetto al valore medio dei ribassi offerti, al quale viene attribuito un coefficiente K = 0,8), che prevede:

- CF = 1 nel caso della migliore offerta presentata (massimo ribasso percentuale Rmax);

- CF = 0,8 nel caso dell'offerta presentata coincidente con il valore medio dei ribassi offerti (Rmed);
- CF = 0 nel caso di ribasso pari a zero.

Alle offerte intermedie sarà assegnato un coefficiente CF calcolato con la seguente formula:

se $R_{offerto} \leq R_{med} \rightarrow CF = K * R_{offerto} / R_{med}$;

se $R_{offerto} > R_{med} \rightarrow CF = K + (1,00 - K) * (R_{offerto} - R_{med}) / (R_{max} - R_{med})$

dove:

CF = coefficiente attribuito all'offerta economica di ciascun concorrente;

Rofferto = ribasso offerto dal concorrente;

Rmed = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti;

Rmax = massimo ribasso offerto dal concorrente;

K = 0,8.

Il coefficiente CF verrà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio ottenuto dal concorrente in relazione al criterio di valutazione quantitativo sarà calcolato attraverso la seguente formula: $CF \times WF$ (espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondato all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque)

18.2.2 Modalità di determinazione del punteggio per i criteri qualitativi

Per i criteri qualitativi (A, B, C, D, E) è prevista l'assegnazione **discrezionale**, da parte di ciascun Commissario, di un coefficiente variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), espresso con un solo decimale, con i seguenti criteri di attribuzione:

- Coeff. = 1,0 Ottimo riscontro di quanto previsto;
- Coeff. = 0,8 Buon riscontro di quanto previsto;
- Coeff. = 0,6 Sufficiente riscontro di quanto previsto;
- Coeff. = 0,4 Modesto riscontro di quanto previsto;
- Coeff. = 0,2 Scarso riscontro di quanto previsto;
- Coeff. = 0 Nessun riscontro di quanto previsto.

I criteri suindicati non escludono l'utilizzo da parte dei commissari, ove ritenuto necessario, dei punteggi intermedi.

Quanto proposto per ciascun criterio verrà valutato dai commissari tenendo conto di quanto segue:

- criteri motivazionali di cui al punto 18.4;
- chiarezza, sinteticità, completezza tecnico/descrittiva ed originalità delle analisi svolte;
- livello di definizione delle problematiche individuate e delle relative soluzioni proposte;
- qualità delle giustificazioni addotte, con dimostrazione della loro efficacia, fattibilità e sostenibilità nel tempo;
- rispondenza alle clausole, limitazioni, vincoli tecnici e contrattuali previsti nel Progetto del servizio oggetto dell'appalto.

Per ognuno dei criteri di valutazione qualitativi, una volta terminate le valutazioni da parte dei singoli Commissari, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari a ciascun concorrente; tale media rappresenterà il valore del coefficiente C_i ottenuto dal concorrente in relazione al criterio di valutazione i -esimo.

Il punteggio ottenuto dal concorrente in relazione al criterio di valutazione i -esimo sarà calcolato attraverso la seguente formula: $C_i \times W_i$ (espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondato all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque).

18.2.3 Riparametrazione

Qualora nessun Concorrente raggiunga il punteggio massimo assegnato ad un criterio di valutazione, è prevista la riparametrazione per i singoli criteri (A, B, C, D, E e F - prima riparametrazione), mentre non è prevista per l'intera offerta tecnica (seconda riparametrazione).

La riparametrazione dei singoli criteri verrà effettuata:

- assegnando il punteggio massimo relativo al criterio di valutazione al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto;
- assegnando alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

I punteggi così riparametrati saranno espressi fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

L'eventuale anomalia dell'offerta di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 verrà calcolata sulla somma dei punteggi attribuiti ai criteri qualitativi e quantitativi così come risultanti **prima della loro riparametrazione**.

18.3 Soglia di ammissibilità dell'offerta tecnica (criteri qualitativi)

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, è prevista una soglia di ammissibilità per l'offerta tecnica, al di sotto della quale l'offerta non sarà ritenuta soddisfacente delle necessità della Stazione appaltante e non si procederà, quindi, alla valutazione della relativa offerta economica, con conseguente esclusione dell'operatore economico.

La soglia di ammissibilità viene calcolata in base ai punteggi ottenuti prima della riparametrazione.

La soglia di ammissibilità è pari a 30 punti sui soli criteri qualitativi.

18.4 Metodo di attribuzione dei coefficienti (criteri qualitativi)

Per quanto attiene ai criteri di valutazione qualitativi A, B, C, D e E, si indicano di seguito gli specifici aspetti che devono essere oggetto di valutazione in maniera puntuale e concreta da parte dei Commissari (criteri motivazionali) e che, conseguente, devono essere descritti puntualmente dai concorrenti nelle apposite sezioni della relazione tecnica come specificato al punto 16.1.2.

Tali aspetti consentono di definire i livelli qualitativi offerti e di correlare agli stessi un determinato punteggio.

Criterio di valutazione - modalità di svolgimento delle prestazioni: la Commissione deve valutare le modalità di esecuzione che il concorrente si impegna a porre in essere.

In particolare:

- **per il criterio A.1 – Piano di lavoro gestione attività:** la Commissione deve valutare il piano lavoro proposto dal concorrente per la gestione del servizio, apprezzando particolarmente eventuali proposte di efficientamento ed implementazione del servizio anche sulla base delle frequenze e del numero di interventi proposti.

Il piano di lavoro proposto, le frequenze ed il numero di interventi proposti in caso di aggiudicazione costituiscono impegno contrattuale.

- **per il criterio A.2 – Organico e ore di lavoro:** la Commissione deve valutare la composizione delle squadre (addetti che opereranno nei vari siti di intervento proposti dal concorrente sulla base del piano di lavoro offerto), apprezzando eventuali incrementi quali-quantitativi di organico e ore di lavoro assicurato.

Il monte ore offerto, la sua distribuzione e la composizione dell'organico proposto dal concorrente in caso di aggiudicazione costituiscono impegno contrattuale.

- **per il criterio A.3 – Impatto ambientale:** la Commissione deve valutare la proposta del concorrente in termini di impatto ambientale, privilegiando la maggior consistenza di dotazioni, quali ad es. spazzatrici industriali, macchine pulitrici, macchine pulitrici in aspirazione con categoria ambientale

elevata a basso consumo energetico e di acqua e la tipologia di prodotti che devono essere conformi alle previsioni dei CAM e del D.M. 24/05/2012.

La dotazione e la tipologia di prodotti proposta, in caso di aggiudicazione, costituisce vincolo contrattuale.

• **per il criterio A.4 – Tracciabilità informatica del servizio:** la Commissione deve valutare l'adeguatezza della proposta del concorrente in relazione al sistema informatico da mettere a disposizione della Stazione Appaltante per la tracciabilità del servizio, tenendo conto che tale sistema deve avere come obiettivi: la gestione e pianificazione degli interventi, la possibilità di evitare disservizi, la capacità di consentire verifiche sull'avvenuto svolgimento degli interventi gestendo il caricamento di copie dei rapportini di intervento e fornendo statistiche su base giornaliera, settimanale e mensile. La Commissione deve privilegiare i sistemi in grado di fornire maggiore efficacia all'organizzazione e gestione del servizio ed alle attività di verifica.

Il sistema informatico di tracciabilità proposto, in caso di aggiudicazione, costituisce vincolo contrattuale.

• **per il criterio A.5 – Organizzazione dell'avvio del servizio e delle sostituzioni:** la Commissione deve valutare le modalità di presa in carico del servizio nella fase di subentro rispetto all'appaltatore uscente. La Commissione valuta positivamente l'offerta che descriva l'adozione delle misure maggiormente efficaci per garantire la continuità del servizio senza disagi, nonché modalità e tempistiche di gestione degli aspetti tecnici e amministrativi in grado di assicurare un'efficiente presa in carico degli addetti e di assicurare la tempestiva sostituzione del personale assente.

L'organizzazione proposta, in caso di aggiudicazione, costituisce vincolo contrattuale.

Quanto proposto dai concorrenti per ciascun criterio viene valutato dalla Commissione anche tenendo conto di:

- chiarezza, sinteticità e completezza tecnico descrittiva delle analisi svolte dal concorrente in relazione a ciascun aspetto oggetto di valutazione;
- livello di definizione ed adeguatezza tecnica delle soluzioni proposte dal concorrente nonché la dimostrazione della loro effettiva efficacia, fattibilità e sostenibilità;
- adeguata considerazione dei vincoli specifici di esecuzione delle lavorazioni oggetto di affidamento nel contesto autostradale.

19. Svolgimento delle operazioni di gara: apertura delle buste A e verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29 agosto 2019, alle ore 10:00 presso la sede di SAV S.p.A. sita in strada Barat, 13 - 11024 Chatillon (Aosta) e vi potrà partecipare chiunque abbia interesse.

In caso di necessità di modifica della data di prima seduta di gara ne sarà data comunicazione tramite PEC, con due giorni di preavviso, a tutti coloro che avranno presentato, entro i termini previsti, il plico contenente l'offerta; parimenti lo stesso avviso di modifica sarà pubblicato sul sito internet aziendale entro lo stesso termine.

Esclusivamente i legali rappresentanti dei concorrenti, oppure persone munite di specifica delega conferitagli dai legali rappresentanti, potranno fare osservazioni durante le sedute di gara. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplici uditori.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati dall'organo di gara ai concorrenti in occasione della seduta pubblica sopra indicata, ovvero, in assenza della comunicazione da parte dell'organo di gara, a mezzo PEC con un preavviso di almeno un giorno rispetto alla data fissata nonché tramite pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza

della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

20. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se del caso, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle eventuali offerte anomale.

21. Apertura delle buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Data ed ora della seduta pubblica destinata all'apertura dell'offerta tecnica (Busta B) sarà comunicata ai concorrenti a seguito della fissazione della stessa ad opera della Commissione Giudicatrice nominata dall'organo competente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 1 giorno prima della data fissata, nonché tramite pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.2.3.

Saranno esclusi dalla gara, e pertanto non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia di ammissibilità indicata al precedente punto 18.3.

Successivamente, in seduta pubblica (la cui data ed ora sarà comunicata sempre mediante PEC, nonché tramite pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante), la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non abbiano raggiunto la soglia di ammissibilità per l'offerta tecnica.

Si precisa, che per tutte le operazioni aritmetiche effettuate, la Commissione di gara arrotonderà gli importi alla terza cifra decimale. Se il quarto decimale avrà un valore compreso tra zero e quattro,

l'arrotondamento sarà per difetto (ossia non si terrà conto della quarta cifra decimale); se invece il quarto decimale avrà un valore compreso tra cinque e nove l'arrotondamento sarà per eccesso (ossia la terza cifra decimale passerà all'unità superiore).

Nella medesima seduta pubblica, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica, alla relativa valutazione e all'attribuzione dei punteggi complessivi sommando i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e quelli attribuiti all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. **La commissione giudicatrice effettuerà il calcolo dell'anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, sui punteggi di offerta tecnica come risultanti prima della loro riparametrazione di cui al punto 18.2.3.**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP (che conseguentemente procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice) i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo successivamente alle verifiche sullo stesso in ordine al possesso dei requisiti. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia), fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata nei confronti dell'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; ai concorrenti non aggiudicatari, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (**periodo di stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Prima o all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 20.000. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CAM – Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

25. Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine vengono forniti i dati relativi alle unità di personale così come indicati da parte dei contraenti uscenti all'interno del documento *Tabella del personale*.

26. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Aosta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

27. Trattamento dei dati personale

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personale, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Châtillon, 20 giugno 2019

Società Autostrade Valdostane SAV S.p.A.

Il RUP

ing. Federico Caniggia